

CRITERI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola primaria

La valutazione nella scuola primaria è stata profondamente rinnovata a seguito del O.M. n° 172/2020 e relative Linee guida, con l'introduzione di giudizi descrittivi (anziché voti), declinati per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica. La circolare ministeriale del 7 maggio 2021 ha ribadito alcuni aspetti importanti, in particolare il richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017, che interviene sulle modalità di ammissione o non ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

In sintesi quindi, per quanto riguarda l'ammissione si precisa che:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva, in applicazione dei seguenti criteri deliberati dal Collegio docenti (12 maggio 2021):

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
2. Presenza delle seguenti condizioni:
 - Gravi carenze o mancata acquisizione di abilità di base propedeutiche all'acquisizione degli apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) tali da compromettere in modo grave e significativo il proseguimento del percorso di apprendimento
 - Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l'anno scolastico
 - Condivisione della scelta con la famiglia
 - Decisione assunta all'unanimità del consiglio di classe.

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati e documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all'alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

Validitàannoscolastico

Criterididerogaalleassenze

(DeliberaCollegiodocentidel12maggio2021)

NORMATIVA

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta un'assenza massima di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni e dell'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

E' quindi prevista, ai fini della validità dell'anno scolastico, la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di **247 ore del monte ore annuale o 52 giorni**.

CRITERIDIDEROGAALNUMERODIASSENZE

Le deroghe al suddetto limite sono previste per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alle operazioni di scrutinio e, di conseguenza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

SPECIFICHEDEROGHE

Per motivi di salute

- Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.
- Ricovero ospedaliero, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- Visite specialistiche ospedaliere ed a day hospital (anche riferite ad un giorno).
- Malattie croniche certificate.

Per impedimenti eccezionali

- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, causati da forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve ...).
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Gravidi disagio socio-familiari certificate dai servizi sociali.